

STATUTO

Associazione Pro Loco Giovannello da Itala

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

1.1 E' Costituita nel Comune di Itala, una Associazione denominata "Pro Loco Giovannello da Itala" con sede in Via S. Caterina 25 (Cod. Fisc. 02925260834);

1.2 L'associazione Pro Loco Giovannello da Itala è retta dalle norme degli articoli 36, 37, 38 del Codice Civile e da quelle del presente statuto ed è soggetta alla vigilanza dell'Assessorato Regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, per il tramite del servizio turistico regionale competente per territorio, che ai sensi del decreto n. 37 del 02/09/2011 ne propone l'iscrizione nell'apposito albo;

1.3 L'associazione Pro Loco Giovannello da Itala, per le finalità previste dalle Leggi vigenti e per un raccordo fattivo sul territorio, aderisce a UNPLI Unione Nazionale Pro Loco d'Italia per il tramite di PRO LOCO UNPLI SICILIA Comitato Regionale, Associazione di categoria con sede in Sant'Alfio via V. Emanuele, 31 e si riserva di aderire a qualunque altra associazione di categoria per il raggiungimento degli scopi sociali.

1.4 L'associazione può modificare liberamente la suddetta sede, nell'ambito del Comune di Itala, secondo le esigenze operative ed organizzative, su decisione del consiglio direttivo, senza che ciò comporti modifiche al presente Statuto.

Art. 2 Caratteristiche e competenza territoriale

2.1 La Pro Loco è un'associazione di volontariato, di natura privatistica, senza fini di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale, e con rilevanza di interesse pubblico.

2.2 Essa ha competenza nel Comune di Itala;

2.3 La Pro Loco può operare anche al di fuori del proprio Comune in presenza di forme consortili con altre Associazioni o Enti o di convenzioni stipulate con altri Comuni della Provincia di Messina in cui non esista altra associazione Pro Loco.

Art. 3 Finalità e oggetto

3.1 La Pro Loco ha finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche del luogo su cui insiste;

3.2 Tra le altre finalità quelle espressamente previste dall'art. 8 della Legge Regione Sicilia n. 10 del 15.9.2005;

3.3 In particolare si propone:

a) la tutela, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse ambientali, turistiche e culturali del luogo;

b) la promozione per il miglioramento dei servizi di accoglienza ed informazione turistica, delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera;

c) iniziative atte a sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno sociale, culturale, ambientale e turistico;

d) l'organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, di iniziative quali visite guidate, escursioni, attività di animazione locale;

e) la gestione di monumenti e dei relativi servizi finalizzati alla loro fruizione turistica;

f) attività di utilità sociale e di solidarietà sia verso gli associati che verso terzi, finalizzate allo sviluppo di forme di turismo socio-culturale, con particolare riguardo alla terza età, ai minori ed ai disabili;

g) la collaborazione con l'Associazione di categoria quale organo rappresentativo che opera un raccordo con le Autorità Regionali e Provinciali;

h) apertura e gestione di un circolo per i propri soci.

Art. 4 Finanziamento e patrimonio

4.1 Il patrimonio della Pro Loco è formato da:

- a) le quote sociali, annualmente stabilite dall'Assemblea dei soci nel bilancio di previsione, da versare entro il 31 Marzo di ogni anno;
 - b) contributi dei soci;
 - c) eredità, donazioni e legati;
 - d) contributi dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di Istituzioni pubbliche;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) contributi dell'Unione Europea;
 - g) proventi di gestioni permanenti od occasionali di beni e di servizi ai soci o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, agricola e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;
 - h) erogazioni liberali dei soci o di terzi per i fini istituzionali;
 - i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni, tombole e lotterie anche a premi;
 - l) entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- 4.2 Gli avanzi di amministrazione vanno impegnati per le attività istituzionali dell'anno successivo o a copertura di eventuali perdite di gestione degli esercizi precedenti;
- 4.3 E', comunque, fatto assoluto divieto di distribuire ai soci utili o eventuali proventi delle attività esercitate.

Art. 5 Soci

5.1 I soci della Pro Loco si distinguono in soci ordinari, sostenitori, benemeriti e onorari.

Socio ordinario è chi assolve al versamento della quota sociale ordinaria annua.

Socio sostenitore è chi versa somme superiori alla quota ordinaria di associazione.

Socio benemerito è il socio nominato tale dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti durante la vita della Pro Loco.

Socio onorario è chi per meriti particolari verso la Pro Loco o la località è insignito di tale titolo con delibera motivata dal Consiglio di Amministrazione.

5.2 I soci benemeriti e onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale annua.

5.3 La qualità di socio è conseguibile da tutti i cittadini sia italiani che stranieri e si perde per dimissioni, morosità o indegnità.

Art. 6 Diritti e Doveri

6.1 I soci ordinari e sostenitori hanno il dovere di versare la quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio direttivo in sede di approvazione del bilancio preventivo. In caso di morte, recesso o esclusione dall'Associazione i versamenti fatti a qualsiasi titolo non sono rimborsabili, non creano diritti di partecipazione ne, tanto meno, quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi per successione o a nessun altro titolo.

6.2 Tutti i soci in regola con i versamenti della quota sociale, purché maggiorenni, hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
- b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
- c) di voto per l'approvazione dei bilanci, delle modifiche statutarie e regolamentari della Pro Loco;
- d) a ricevere la tessera della Pro Loco;
- e) a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
- f) a frequentare i locali della Pro Loco;
- g) di fruire dei servizi della Pro Loco e di partecipare a tutte le sue attività.

6.3 I soci hanno il dovere di osservare le norme statutarie e regolamentari, di partecipare alla vita sociale e amministrativa dell'associazione, di curarne l'immagine e di garantirne l'assetto economico.

Art. 7 Ammissione e perdita della qualifica di socio

7.1 La qualifica di socio è conseguibile da tutti i cittadini residenti e non nel Comune di Itala, purché possano vantare indubbia moralità, e si perde per morte, dimissioni, morosità ed esclusione per indegnità.

7.2 L'ammissione a socio della Pro Loco viene deliberata dal Consiglio Direttivo previa la presentazione di regolare istanza accompagnata dal versamento della quota sociale prevista.

7.3 La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

7.4 L'esclusione di un socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo della Pro Loco secondo quanto previsto dall'art. 7.1

7.5 L'adesione all'Associazione deve intendersi a tempo indeterminato e in nessun caso per periodi temporanei, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 8 Organi

8.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;

Art. 9 Assemblea dei Soci

9.1 L'Assemblea dei soci rappresenta l'universalità degli associati, e le sue decisioni obbligano tutti gli iscritti.

9.2 L'Assemblea ha il compito di dare le direttive generali per la realizzazione degli scopi sociali.

9.3 All'Assemblea prendono parte tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in corso;

hanno diritto di voto i soci che risultino in regola con il pagamento delle quote sociali degli anni precedenti ed abbiano versato entro i termini stabiliti quella dell'anno in corso.

9.4 Ogni associato può farsi portatore fino ad un massimo di tre deleghe. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Nella elezione degli organi sociali si applicano le norme stabilite dallo Statuto vigente;

9.5 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

9.6 L'Assemblea ordinaria, normalmente, viene convocata entro il mese di Ottobre per l'approvazione del bilancio di previsione ed il relativo programma delle attività da attuarsi l'anno successivo. Viene convocata, inoltre, entro il mese di aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente.

9.7 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo quanto non diversamente disposto dal presente Statuto, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto a voto; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei soci presenti ed aventi diritto al voto.

9.8 L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti (gli astenuti non sono considerati votanti).

9.9 L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice presidente.

9.10 Spetta all'Assemblea deliberare sul programma generale delle attività e relativo bilancio di previsione, sul conto consuntivo, predisposti dal Consiglio, su eventuali proposte del Consiglio Direttivo o dei soci, sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione. Delibera, inoltre, sulla destinazione di eventuali utili o avanzi di gestione che non potranno mai essere distribuiti, neanche in forma indiretta durante la vita dell'Associazione. Lo stesso dicasi per quanto riguarda fondi, riserve o capitale.



9.11 Spetta, inoltre, all'Assemblea l'elezione del Consiglio Direttivo, e del Collegio dei Revisori

9.12 La indizione assembleare deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che indica la sede, la data e l'ora, e ne fissa l'ordine del giorno.

9.13 L'Assemblea può essere anche indetta dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei soci da presentare al Consiglio Direttivo.

9.14 La convocazione assembleare, da inviare ai soci, ai Revisori dei conti deve pervenire ai destinatari con un congruo anticipo di tempo sulla data fissata, utilizzando il sistema di posta elettronica (e-mail o SMS) o il recapito postale ordinario per quegli associati che non dispongono di un box di posta elettronica. Detto avviso deve essere inviato anche all'Organizzazione di categoria alla quale si è aderito che potranno far presenziare propri rappresentanti. L'avviso di convocazione deve essere esposto nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

9.15 Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria.

9.16 L'Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

9.17 L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti (gli astenuti non sono considerati votanti).

9.18 L'Assemblea per lo scioglimento della Pro Loco è valida in prima convocazione con la presenza dei quattro quinti dei soci aventi diritto al voto; in seconda con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.

9.19 L'Assemblea delibera lo scioglimento della Pro Loco con il voto favorevole della maggioranza dei votanti (gli astenuti non sono considerati votanti).

9.20 Delle riunioni assembleari deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'associazione, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata da parte dei richiedenti.

9.21 Tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ivi comprese quelle relative all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, con i relativi bilanci e le relazioni, devono essere inviate entro trenta giorni al Servizio Turistico Regionale ed all'Associazione di categoria alla quale si è aderito.

Art. 10 Consiglio Direttivo

10.1 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari (da un minimo di 5 ad un massimo di 11, stabilito dall'Assemblea prima delle votazioni) di membri eletti a votazione segreta dalla Assemblea stessa; essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

10.2 Possono essere invitati alle sedute del Consiglio, con parere consultivo, il Sindaco del Comune, esponenti di associazioni di volontariato o di associazioni di categoria nel campo turistico-culturale, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

10.3 In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di membri effettivi, si procede alla loro surroga con i soci primi non eletti sino ad un massimo della metà dei consiglieri stabiliti.

10.4 Dopo la surroga l'Assemblea, entro trenta giorni, deve ratificare i nominativi dei Consiglieri subentrati o, in mancanza, eleggere nuovi Consiglieri.

10.5 Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei consiglieri previsti; nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

10.6 Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente e il vice Presidente.

10.7 Il rinnovo delle cariche sociali deve essere comunicato:

a)- al Servizio Turistico Regionale;

b)- all'Organizzazione di categoria di riferimento alla quale si è aderito.

10.8 Il Consiglio, di norma, viene convocato dal Presidente almeno ogni sessanta giorni ed ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri. L'avviso di convocazione (contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e gli argomenti posti all'ordine de giorno) deve essere inviato ai Consiglieri, ai

